

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL TIROCINIO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO CODICE CORSO: 25031/2018/CPE/OSS1000/Cagliari/02

TRA

Il **Centro Professionale Europeo – Leonardo**, cod. fiscale 01972320921, in seguito nominato più brevemente “Soggetto Promotore”, con sede in Cagliari, Via Dante n. 254 Scala L, nella persona del legale rappresentante, P.I. Giuseppe Ferrara, domiciliato per la carica in Via Dante n. 254 Scala L, 09126 Cagliari;

E

L'ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute, con sede legale via Enrico Costa 57 - 07100 Sassari - Codice Fiscale 92005870909 - Partita IVA n° 00935650903, nella persona del Commissario Straordinario Dr. Giorgio Carlo Steri. Delegato alla stipula della convenzione Dr. Giovanni Salis Responsabile SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con deliberazione n. 1091 del 23.10.2018.

PREMESSO

che, il Centro Professionale Europeo Leonardo è affidatario del corso di “Operatore Socio Sanitario” – Nota Approvazione Prot. N.42812 del 02/10/2018 – Det. N. 4539 – Codice corso 25031/2018/CPE/OSS1000/Cagliari/02 che, il Soggetto Promotore per la realizzazione del progetto, ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9, della L.R. 02/03/1982, n. 7;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio pratico, che sarà svolto da n. **12** allievi, frequentanti il corso “Operatore Socio Sanitario” – Nota Approvazione Prot. N.42812 del 02/10/2018 – Det. N. 4539 – Codice corso 25031/2018/CPE/OSS1000/Cagliari/02, presso le strutture aziendali della ASSL Cagliari, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per **n. 250 ore ad allievo, per un ammontare complessivo di 3.000 ore;**

L'ATS Sardegna, si impegna a fornire la propria collaborazione per le attività di tirocinio socio-sanitario per gli allievi frequentanti il corso di “Operatore Socio Sanitario” di cui alla premessa, da svolgersi presso i Presidi Ospedalieri Marino e SS. Trinità della ASSL Cagliari, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per un totale di 250 ore ad allievo, come indicato nell'art.1, nel periodo compreso **tra il mese di febbraio ed il mese di aprile 2020** e comunque non oltre la data di vigenza della convenzione.

ART. 2

L’Azienda dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del tirocinio pratico, secondo il programma presentato dal Soggetto Promotore. L’azienda si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature e organizzazione, un proprio dipendente collaboratore con funzioni di coordinamento e il referente aziendale ai fini della realizzazione del programma .

Durante il periodo di tirocinio gli allievi avranno come referenti i *Tutor di tirocinio*, che saranno individuati dal Direttore Servizio Professioni Sanitarie della ASSL Cagliari, in qualità di Tutor Aziendale, ed avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l’accoglimento e l’inserimento dei tirocinanti. I Tutor hanno, altresì, il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi, attraverso la sperimentazione delle attività pratiche e di valutare il tirocinio.

I Tutor hanno idonea competenza ed esperienza professionale per lo svolgimento delle attività formative.

ART. 3

Il tirocinio pratico che si configura come parte integrante del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione della conoscenza dei sistemi produttivi aziendali.

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio pratico sono concordate con **l’Azienda**.

Per tale prestazione di Tirocinio, il Centro Professionale Leonardo si impegna a corrispondere all’Azienda un compenso complessivo lordo di **€ 3.600,00** (tremilaseicento/00).

Tale importo complessivo corrispondente a **€ 1,20** all’ora ad allievo, lordo comprensivo di IVA, che sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura.

I compensi suindicati verranno corrisposti solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. La prestazione verrà liquidata compatibilmente con le erogazioni pubbliche afferenti lo specifico Progetto.

ART. 4

Il Soggetto Promotore provvede a garantire i tirocinanti con apposita polizza di responsabilità civile, (TUA Assicurazioni S.p.A, polizza n. 40027612000066), a copertura dei rischi che possono derivare dal partecipare all’attività aziendale, nonché i cosiddetti rischi in itinere, oltre all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Ai sensi del D.L. 81/2008 l’Agenzia conferma che gli allievi del corso hanno frequentato i moduli: “Formazione teorico pratica in materia di Emergenza e Primo soccorso” - “Formazione teorico pratica in materia di Emergenza e Primo soccorso” - “Elementi di Primo Soccorso BLS – Tecniche di rianimazione cardiopolmonare ” e “ Formazione teorico pratica in materia di antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio)” - “ Medicina preventiva e sicurezza nei luoghi di lavoro”

ART. 5

L'Agenzia Formativa allega in copia la certificazione "Idoneità alla mansione" per ciascun allievo, rilasciata dal Medico competente Iscritto all'albo.

ART. 6

In caso di inadempienze gravi e ripetute, da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa. In caso di recesso anticipato verranno comunque riconosciute le spese nella misura del 50% del compenso pattuito. Il recesso dovrà essere comunicato tramite posta elettronica certificata.

ART. 7

Il Soggetto Promotore si impegna a fornire a tutti gli allievi l'abbigliamento adeguato. Per accedere alle sedi di tirocinio e svolgere le attività previste e far sottoscrivere ai tirocinanti una dichiarazione con la quale gli stessi si impegnano a:

- seguire le indicazioni dei Tutor;
- rispettare le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti c/o l'Azienda;
- mantenere l'obbligo della segretezza su ciò di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio pratico e che attiene ai sistemi produttivi dell'Azienda stessa;

ART. 8

L'Azienda si impegna a:

- rispettare e far rispettare il programma di tirocinio pratico concordato, in tutti i suoi aspetti;
- mettere a disposizione un proprio dipendente o collaboratore, che assume il ruolo di *Tutor di tirocinio* che avrà la responsabilità di seguire i tirocinanti e di esprimere una valutazione finale sulla realizzazione del programma di raggiungimento degli obiettivi;
- le presenze saranno comprovate mediante la firma dei Coordinatori, e saranno apposte nel registro individuale del tirocinante fornito dal Soggetto Promotore;
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore qualsiasi danno, o incidente, che possa accadere al tirocinante, o incidenti o danni che possono accadere a dipendenti e/o cose dell'Azienda, derivanti dalla permanenza nella stessa del tirocinante, nonché le eventuali assenze di questi ultimi;
- la realizzazione del tirocinio pratico non comporta per l'Azienda alcun onere finanziario, nè obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, direttamente ed esclusivamente riconducibili all'attività del tutoraggio;
- i rapporti che l'Azienda intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ne precostituiscono promessa di assunzione; in ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica dei tirocinanti nei confronti dell'Azienda.

ART. 9

In conformità al Regolamento UE 679/2016, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART. 10

La Convenzione avrà validità di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ART. 11

Qualunque modifica al presente contratto dovrà risultare da atto scritto, alla quale forma le parti attribuiscono carattere essenziale.

Per quanto non espressamente previsto, le parti fanno esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché agli usi vigenti non incompatibili con gli intenti qui esplicitati, nonché infine alla buona fede nella interpretazione quanto all'esecuzione del presente contratto.

ART. 12

Le parti convengono espressamente che ogni articolo alla presente scrittura ha valore essenziale, per cui la nullità ed irregolarità eventuale di una sola delle clausole contenute, implica per volontà concorde delle parti, la inefficacia di ognuna delle altre, essendo espressamente pattuito e riconosciuto da ambo le parti che il presente contratto non sarebbe stato stipulato e concluso se non nella previsione di integrale validità ed efficacia di tutte le clausole che precedono, nessuna esclusa.

ART. 13

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 22/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

ART. 14

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposta o tassa ai sensi dell'art.5, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Per ogni controversia legale il foro competente sarà quello di Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto

ATS Sardegna
Delegato alla stipula
Responsabile SC Formazione
Ricerca e cambiamento organizzativo
Dr. Giovanni Salis

Il Rappresentate Legale
Centro Professionale Leonardo
Giuseppe Ferrara